



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Servizio Centrale delle Camere di Commercio

Ufficio B4 – Registro delle imprese

* * *

Prot. 550282

Roma 20 aprile 2004

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

LORO SEDI

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

P.zza della Repubblica, 59

ROMA

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI
Via Paisiello, 24

ROMA

Oggetto: art. 2, comma 54, Legge del 24.12.2003, n. 350, relativo alla
trasmissione telematica o su supporto informatico di atti societari.

e, p.c. ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA -
Assessorato dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e dei trasporti

11100 AOSTA

CIRCOLARE N. 3575/C

ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca - Dipartimento cooperazione, commercio ed
artigianato - Servizio 2S Vigilanza enti

90100 PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA -
Presidenza della Giunta - Segreteria Generale - Servizio
di vigilanza sugli enti

34133 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - Ufficio di
vigilanza Camere di commercio

38100 TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
Assessorato industria e commercio
09100 CAGLIARI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
38100 TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
39100 BOLZANO

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Via Flaminia, 160
00196 ROMA

ALL'ASSONIME
P.zza Venezia, 11
ROMA

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
Sedi di ROMA e PADOVA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

Come noto l'articolo 2, comma 54, della Finanziaria 2004, aggiungendo due commi (il 2-quater e il 2-quinquies) all'articolo 31 della legge 340/2000 (legge di semplificazione 1999), introduce la possibilità, per alcune tipologie di professionisti (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti negli albi) muniti della firma digitale, di presentare al registro delle imprese la domanda di deposito dei bilanci e degli altri documenti previsti dall'articolo 2435 Codice civile per via telematica o su supporto informatico, nonché di attestare la conformità all'originale dei documenti che accompagnano la domanda stessa. La facoltà di richiedere l'iscrizione/deposito nel registro delle imprese si estende, per tali soggetti, a tutti gli atti societari per i quali non si renda necessario il diretto intervento di un notaio.

Talune difficoltà interpretative della disposizione sopra richiamata impongono a questa Amministrazione di fornire a codeste camere di commercio indicazioni attuative di comune indirizzo per garantire un'applicazione coerente ed uniforme della stessa.

In via preliminare, si precisa che, come chiaramente si evince dall'articolato, la facoltà di attestazione della conformità all'originale della documentazione trasmessa debba ritenersi limitata, per i soggetti interessati dalla norma, ai bilanci ed agli altri documenti di cui all'art. 2435 cod. civ., non potendosi estendere ad atti societari di altra natura.

Trattandosi di una norma che statuisce una riserva di attività, è da escludere che la stessa possa essere interpretata estensivamente. Preme rilevare, peraltro, come la legittimazione non sia riconosciuta a tutti gli iscritti negli albi anzidetti; l'art.31, comma 2-quater, L. n.340/2000 l'attribuisce solo a quelli che, tra costoro, siano «muniti della firma digitale».

Per quanto attiene alle modalità con la quale il predetto incarico debba essere formalizzato, si ritiene che la più idonea sia la procura speciale: tuttavia, la circostanza che l'art.31, comma 2-quater, L. n.340/2000 richieda che l'incarico sia conferito «allo scopo», dai legali rappresentanti della società, non sembra escludere che la facoltà in questione sia compresa in una procura avente un oggetto più ampio, da conservarsi presso la sede dell'impresa, eventualmente conferita ai suddetti professionisti per l'espletamento di incarichi ulteriori tra i quali sia inclusa – ed indicata in modo chiaro ed univoco - la facoltà di deposito (e attestazione) in esame.

Sulla scorta di tale precisazione, emerge che il professionista abilitato dovrà attestare la conformità dei documenti inviati agli originali depositati presso la società, a prescindere dal mezzo di trasmissione utilizzato, mediante la sottoscrizione digitale dell'attestazione.

Per quanto riguarda la prova della sua qualità di professionista, legittimamente incaricato dai legali rappresentanti della società per eseguire il deposito di atti societari, è possibile richiamare - in prima battuta - il disposto dell'art. 27-bis, comma 3, lett. a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dove si prevede che, dai certificati qualificati rilasciati dai certificatori di cui al precedente art.27, risultino; (1) la qualifica del richiedente, ed in particolare «l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi»; (2) i suoi «poteri di rappresentanza». Appare evidente come spetti al certificatore qualificato compiere le suddette indagini, in luogo delle Camere di commercio, risolvendo in via di principio le questioni prospettate.

La disposizione richiamata, tuttavia, non ha trovato ad oggi ancora completa attuazione: in attesa che tale procedura si applichi anche ai soggetti

contemplati nell'art. 31 comma 2 ter, si ritiene pertanto che, in via transitoria, il professionista possa accompagnare la domanda di deposito degli atti al Registro delle imprese con la dichiarazione di essere iscritto nell'ordine di appartenenza, dell'assenza a proprio carico di provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione nonché di espletare l'incarico su designazione dei legali rappresentanti della società.

In tal caso, come giustamente osservato dall'Unioncamere, che legge per conoscenza, costui dovrà osservare le modalità previste dall'art. 38, d.P.R.n.445/2000 in tema di sottoscrizione e, trattandosi di una dichiarazione sostitutiva del certificato qualificato di cui all'art. 27-bis, comma 3, lett. a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le Camere di commercio avranno un potere-dovere di controllo, da esercitare secondo quanto previsto dall'art.71 D.P.R.n.445/2000, vale a dire mediante: «idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive».

Appare comunque di tutta evidenza che il comma 54, dell'art. 2, della legge finanziaria non pone alcuna preclusione (né di converso alcuna esclusiva) per qualsivoglia ordine professionale (o intermediario abilitato o altro soggetto) differente dai commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nello svolgimento delle attività di invio dei "dati" al registro delle imprese, in nome e per conto dei soggetti obbligati. E' infatti insito nel dettato normativo, che l'unica differenziazione per i soggetti ivi contemplati, è quella di avvalersi delle modalità "dell'apposito incarico", di cui al predetto art. 2, comma 54, mentre tutti gli altri soggetti devono essere ordinariamente delegati dall'obbligato.

IL MINISTRO
(Antonio Marzano)
F.to A. Marzano